

Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 56

Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria.)

(BURC n. 139 del 16 dicembre 2019)

(La Corte costituzionale, con sentenza n. 265 17 novembre - 4 dicembre 2020 pubblicata in [Gazz. Uff. 09 dicembre 2020, n. 50](#), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 13, e 2, commi 4, 5 e 6, della legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 56, recante «Adeguamento della normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria)», promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 4 della [l.r. 47/2009](#))

1. L'articolo 4 della [legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47](#) (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria) è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Compiti e funzioni dei Comuni)

1. I Comuni garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia secondo le finalità della presente legge.
2. I Comuni, ai sensi dell'articolo 7 della [l. 10/2013](#), sotto il coordinamento della Regione Calabria, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza.
3. Il censimento è realizzato dai Comuni, sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio di alberi monumentali, sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, segretariati regionali e soprintendenze competenti del Ministero per i beni e le attività culturali.
4. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui al comma 3 utilizzano l'apposita scheda di segnalazione di cui all'allegato numero 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014. La scheda, opportunamente compilata, è consegnata al Comune avente competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione.
5. Per garantire all'elenco nazionale e regionale degli alberi monumentali una omogeneità di contenuti e una comparabilità tra i dati e le informazioni, per l'attività di censimento è utilizzata nel rilievo di campagna la scheda di identificazione dell'albero monumentale-formazioni vegetali monumentali, di cui all'allegato numero 3 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014.
6. Per la metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all'allegato tecnico specifico di cui all'allegato numero 5 al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, e alla circolare del Ministero delle politiche agricole,

alimentari e forestali 19 febbraio 2015, n. 8870 (Alberi monumentali - Individuazione dei valori minimi indicativi di circonferenza per il criterio dimensionale).

7. I Comuni, effettuate le attività di censimento, trasmettono al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, di cui all'allegato numero 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, affinché la Giunta si pronunci sull'attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito. L'elenco comunale è corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi, in formato digitale.
8. La scheda di segnalazione dell'albero monumentale o delle formazioni vegetali monumentali, la scheda di identificazione, l'allegato tecnico specifico sui criteri dimensionali, la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 febbraio 2015, n. 8870 e lo schema di elenco sono resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Calabria, nella sezione relativa al dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente.
9. I Comuni, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, possono richiedere, a supporto dell'attività di censimento, specifica collaborazione agli organismi territorialmente competenti, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici ed enti territoriali.
10. I Comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio di propria competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di proporre ricorso, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.
11. I Comuni, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della [l. 10/2013](#), concedono le autorizzazioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, all'abbattimento e alla modifica della chioma e dell'apparato radicale solo in casi motivati e improcrastinabili, nei quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere obbligatorio e vincolante degli organismi territorialmente competenti, che si possono avvalere della consulenza del servizio fitosanitario regionale.
12. I Comuni trasmettono alla Regione gli atti autorizzativi rilasciati per l'abbattimento o la modifica degli esemplari.
13. Nel caso in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il Comune provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone previa immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti, e predisponde, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento.
14. Ai fini di cui ai commi 9, 11 e 13, per "organismi territorialmente competenti" si intendono gli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c) del [d.lgs. n. 177/2016](#) e, in presenza di vincolo paesaggistico, i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali."

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 6 della [l.r. 47/2009](#))

1. L'articolo 6 della [l.r. n. 47/2009](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 6
(Iniziative di valorizzazione e tutela)

1. La Regione Calabria sostiene specifici progetti di valorizzazione e tutela degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora di alto pregio spontanea da realizzarsi con gli Enti locali, con gli enti di ricerca, con le Istituzioni culturali e con le associazioni ambientaliste.
2. La Regione Calabria promuove la conoscenza delle specie di cui all'articolo 2 anche per fini didattici e turistici, nel rispetto dei principi di conservazione della natura e dell'ecosostenibilità.
3. Con la pubblicazione definitiva dell'elenco degli alberi monumentali della Calabria, gli esemplari e le formazioni arboree in esso riportati sono, eventualmente, sottoposti alla procedura per il riconoscimento del vincolo storico-paesaggistico di cui all'articolo 136, comma 1, lettera a) del Capo II, della parte terza del [d.lgs. 42/2004](#), secondo le procedure indicate negli articoli 138 e seguenti del richiamato [d.lgs. n. 42/2004](#). In caso di proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, la Regione provvede ai sensi dell'articolo unico, comma 6, del decreto del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 19 dicembre 2017. Per gli esemplari e le formazioni arboree inseriti nell'elenco pubblicato sono previste adeguate forme di valorizzazione e tutela. I Comuni interessati riportano nei propri strumenti urbanistici gli alberi inseriti nell'elenco e le popolazioni delle specie vegetali della flora di pregio, nonché le relative aree di pertinenza, dettando eventuali ulteriori apposite norme di tutela.
4. È fatto divieto a chiunque abbatte senza autorizzazione, espiantare, danneggiare, spostare o modificare la struttura delle specie di cui all'articolo 2.
5. L'abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento delle specie di cui all'articolo 2, comma 1, incluse nell'elenco degli alberi monumentali della Calabria collocate su suolo pubblico o privato può essere autorizzato dal Comune competente, ai sensi dell'articolo 4, solo per esigenze di pubblica utilità, o di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l'abbattimento.
6. L'autorizzazione all'abbattimento, allo sradicamento o allo spostamento di cui al comma 5 è comunicata agli organismi territorialmente competenti, come individuati al comma 14 dell'articolo 4 della presente legge e al dipartimento regionale competente in materia di tutela dell'ambiente."

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 7 della [l.r. 47/2009](#))

1. L'articolo 7 della [l.r. n. 47/2009](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 7
(Controllo e monitoraggio)

1. Le funzioni di controllo, sorveglianza e monitoraggio delle specie di cui all'articolo 2 sono esercitate dagli organismi territorialmente competenti, come individuati all'articolo 4, comma 14, della presente legge.
2. Attività di controllo possono altresì essere svolte dalle Polizie locali, dalle guardie venatorie ed ecologiche volontarie."

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 8 della [l.r. 47/2009](#))

1. L'articolo 8 della [l.r. 47/2009](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di sradicare, spostare e commercializzare senza autorizzazione alberi monumentali, in proprietà pubblica o privata, inseriti negli elenchi di cui all'articolo 1 bis, comma 1.
2. È fatto divieto a chiunque destinare e trasportare alberi monumentali o flora di cui all'articolo 2, per scopi commerciali, vivaistici e/o ornamentali.
3. E' fatto, altresì, divieto di danneggiare, sradicare e commercializzare, ad esclusione di quanto strettamente connesso ad attività agricole e zootecniche, la flora spontanea di alto pregio inserita nell'elenco di cui all'articolo 2 ter.
4. Nel caso di abbattimento o danneggiamento di alberi monumentali si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4, della [l. 10/2013](#).
5. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatto salvo quanto disposto al comma 4, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di 500 euro a un massimo di 10.000 euro per ciascuna pianta o esemplare interessato. All'accertamento delle violazioni suddette e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, con le modalità di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale). I Comuni destinano le risorse finanziarie derivanti dai proventi delle sanzioni di cui al presente comma alla tutela, alla valorizzazione e al reimpianto degli alberi monumentali.
6. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione che non sia quella di verde, verde attrezzato, rurale o equipollenti."

Art. 5

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 8, 10, 11 e 12 della [legge regionale 25 gennaio 2019, n. 1](#), recante "Modifiche alla [legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47](#) (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria)", sono abrogati.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.